



AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA 3a
Avviso pubblico “misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green & blue economy
– linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – linea 3° -
“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo”

PROGETTO S.F.E.R.A. - Strategie Formative per l'Economia Rurale e l'Ambiente
Titolo Corso: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL TURISMO SOSTENIBILE
CUP E42B16000030009 - CLP 10010331044GT160012 - DCT 20163ARO170
NORMATIVA DI RIFERIMENTO AIUTI DI STATO (“De Minimis”):

Qualora i beneficiari del percorso formativo siano occupati provenienti dallo stesso settore di riferimento del percorso formativo proposto, l'operazione si configura come Aiuto di Stato, rientrante nel Regime de Minimis.

Le norme seguenti, in materia di aiuti di Stato, si applicano se il Beneficiario di una operazione è un'impresa. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di funzionamento. La nozione di impresa comprende anche persone fisiche e professionisti. Di fatto, ai fini della corretta applicazione dei Regolamenti sugli aiuti di stato, il Beneficiario ultimo dell'intervento è l'impresa se a partecipare alla formazione sono i propri dipendenti assunti con contratti di lavoro subordinato o, i singoli partecipanti, se lavoratori autonomi.

Sintesi Regolamenti della Commissione:

Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis generale

Come stabilito all'art 1 par. 1 del relativo Regolamento, possono beneficiare del contributo tutte le imprese tranne quelle operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);
- della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal de minimis stesso).

Sono comunque finanziabili le imprese che, pur operando in questi settori esclusi, sono attive anche in altri settori: in questo caso il finanziamento è concesso per le attività dei settori ammessi solo se l'impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate, garantendo in questo modo che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione *de minimis* non beneficino degli aiuti.

Sono inoltre esclusi gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso, concesso a un'Impresa unica, secondo la definizione che si riporta più avanti, non comporti il superamento del **massimale di 200.000 euro** (100.000 euro se si tratta di Impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). In tale massimale devono essere ricompresi anche tutti gli altri eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ricevuti dalla stessa Impresa unica nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti.

Pertanto, l'aiuto di Stato richiesto deve essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'Impresa, capienza che è calcolata togliendo alla soglia massima consentita tutti gli aiuti “*de minimis*” concessi all'Impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Regolamento (UE) n. 717/2014 – De minimis nel settore della pesca

Come stabilito all'art 1 par. 1, il Regolamento 717/2014 si applica a tutti gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti alle attività di pesca sperimentale.

In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso, concesso a un'Impresa unica, secondo la definizione che si riporta più avanti, non comporti il superamento del **massimale di 30.000 euro**. In tale massimale devono essere ricompresi anche tutti gli altri eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ricevuti dalla stessa Impresa unica nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti.

Perciò, l'aiuto di Stato richiesto deve essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'Impresa, capienza che è calcolata togliendo alla soglia massima consentita tutti gli aiuti "*de minimis*" concessi all'Impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Inoltre, l'aiuto in esame non deve determinare il superamento del limite nazionale stabilito in € 96.310.000, inteso quale limite agli aiuti *de minimis* concessi dall'Italia alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

In più, il tetto di spesa massimo consentito e accordato, con nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, acquisita dal Sistema di base della Regione Autonoma della Sardegna (Sibar) prot. n. 45215 del 19.10.2018, per la realizzazione di interventi integrati finalizzati a favorire lo sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell'acquacoltura non deve superare l'importo di € 450.000,00.

Regolamento (UE) n. 1408/2013 – De minimis settore agricolo

Come stabilito all'art 1 par. 1, il Regolamento 1408/2013 si applica a tutti gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti concessi per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso, concesso a un'Impresa unica, secondo la definizione che si riporta più avanti, non comporti il superamento del **massimale di 15.000 euro**. In tale massimale devono essere ricompresi anche tutti gli altri eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ricevuti dalla stessa Impresa unica nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti.

Anche in questo caso, l'aiuto di Stato richiesto deve essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'Impresa, capienza che è calcolata togliendo alla soglia massima consentita tutti gli aiuti "*de minimis*" concessi all'Impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

N.B.

L'importo stimato quale contributo concesso ad ogni lavoratore coinvolto nel progetto è pari a € 1.895,50.